



DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA

S.S. Salute e Ambiente

DESIO 20832 - VIA NOVARA, 3 TEL. 0362-304872/3

LECCO 23900 – VIA. FILZI, 12-TEL. 0341-281212

salute.ambiente@ats-brianza.it

Cl. (2.3.5)

Al Responsabile del Servizio Tecnico
del Comune di Colle Brianza**Ettore Anghileri**Trasmessa via pec**OGGETTO:** Adozione della variante generale al PGT del Comune di Colle Brianza (LC) – Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 10/01/2024. **Trasmissione contributo di ATS della Brianza.**

A seguito della comunicazione da parte di codesta Amministrazione relativa alla Deliberazione di adozione di cui all'oggetto, trasmessa tramite la nota recante prot. ATS n. 3191/24 del 12/01/2024:

- **vista** la documentazione messa a disposizione tramite il link indicato nella nota;
- **richiamati** i contenuti dei contributi formulati da questa Agenzia nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS (Valutazione Ambientale Strategica) della variante generale al vigente PGT, trasmessi tramite le note recanti rispettivamente prot. ATS n. 51114/23 del 26/06/2023 e n. 87386/23 del 07/11/2023;
- **visto** il verbale della II^a CdS pubblicato sul sito regionale SIVAS;
- **considerato** che la variante, si configura come nuovo Documento di Piano e come variante generale al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole, non prevede nuovi Ambiti di Trasformazione;
- **visto** l'elaborato contenente le "Schede di indirizzo progettuale degli ambiti di rigenerazione e di trasformazione", aggiornato anche a seguito del recepimento delle osservazioni formulate da questa Agenzia;
- **considerato** che nell'elaborato "VAS02_01 RAPPORTO AMBIENTALE", al capitolo 6. "PIANO DI MONITORAGGIO ED INDICATORI", vengono riportati anche gli indicatori proposti da questa Agenzia nel contributo del 07/11/2023 recante prot. ATS n. 87386/23;

tutto ciò premesso, per gli aspetti di competenza di questa Agenzia, non si rilevano motivi ostativi all'adozione della variante urbanistica proposta.

1. si invita codesta amministrazione ad inserire all'interno delle norme tecniche di attuazione del Piano delle Regole la seguente disciplina "Nel caso di demolizioni è necessario che venga preventivamente accertata ed attestata dal tecnico progettista l'assenza di materiali contenenti amianto, quali coperture, pavimentazioni e rivestimenti di impianti termici, serbatoi interrati e la presenza di altre fonti di potenziale pericolo.";
2. all'interno dell'elaborato "VAS02_01 RAPPORTO AMBIENTALE" al Capitolo 4.7 Acque sotterranee si chiede che venga riformulata la descrizione delle sorgenti stante le medesime dotate di punto di captazione confinato mediante opere murarie;
3. poiché sono trascorsi 10 anni dall'approvazione del precedente piano cimiteriale (2013) si ribadisce la necessità di provvedere alla revisione del piano cimiteriale ai sensi art. 18, comma 2 del RR n 4/2022. Si resta comunque a disposizione per fornire eventuali chiarimenti al fine di definire il livello di conoscenza degli elementi indispensabili per procedere alla stesura del piano. In merito alla zona di rispetto dei cimiteri comunali, ex art. 24 del RR n 4/2022, codesta Amministrazione dovrà effettuare una attenta verifica di coerenza tra quanto rappresentato nell'elaborato dei vincoli e gli eventuali atti di approvazione delle relative riduzioni;
4. relativamente all'elaborato PR06_01 NGT all'"Art. 29. Unità territoriale P1 – ambito a prevalente specializzazione produttiva", al comma 6) fine di garantire maggior tutela per la funzione residenziale, si ritiene fondamentale la sostituzione del valore "15 m" con "20 m". Inoltre si chiede che venga aggiunto il seguente testo alla fine del comma 6, "All'interno di tali edifici non dovranno essere insediate attività con cicli insalubri di prima classe, qualora siano già

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS) DELLA BRIANZA

Sede legale e territoriale: Viale Elvezia 2 – 20900 Monza - C.F. e Partita IVA 09314190969

Sede territoriale di Lecco: C.so C. Alberto 120 - 23900 Lecco

protocollo@pec.ats-brianza.it



DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA

S.S. Salute e Ambiente

DESIO 20832 - VIA NOVARA, 3 TEL. 0362-304872/3

LECCO 23900 – VIA. FILZI, 12-TEL. 0341-281212

salute.ambiente@ats-brianza.it

esistenti, non sarà ammissibile l'ampliamento di tali cicli produttivi.”

- 5- in attuazione dei disposti di cui all'art. 8, comma 5, della L. n.2 del 11-01-2018, si invita a stabilire all'interno delle norme tecniche del PdR i parametri di dotazione di stalli per le biciclette destinati ad uso pubblico e ad uso pertinenziale;
6. onde perseguire la riduzione delle emissioni di inquinanti prodotte dal traffico veicolare e quindi aumentare il livello qualitativo dell'ambiente urbano con ricadute positive sulla salute della popolazione, dovranno essere previste norme che facilitino la diffusione di parcheggi pubblici nelle vicinanze dei punti a maggior attrattività per i cittadini e dei servizi pubblici oltre a disciplinare la pianificazione della integrazione e della diffusione delle stazioni di ricarica dei veicoli elettrici all'interno degli edifici residenziali e non, nei parcheggi pubblici e/o privati esistenti e/o oggetto di ristrutturazione delle pavimentazioni, o di futura realizzazione, prevedendo anche la predisposizione di cavidotti e relativi accessori per futuri ampliamenti, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 1-bis del d.lgs 19 agosto 2005, n. 192, così come modificato dall'art. 6 del d.lgs n. 48/2020. Si ricorda inoltre che si dovrà provvedere ad aggiornare il Regolamento Edilizio comunale, così come ivi previsto;
7. a breve termine dovrà inoltre essere attuato quanto previsto dall'art. n.57 della L. 11/09/2020 n.120, essendo già trascorsi i tempi di recepimento, mediante provvedimenti da adottare in conformità all'ordinamento di codesta Amministrazione, finalizzati alla realizzazione, all'installazione e alla gestione delle infrastrutture di ricarica a pubblico accesso per veicoli elettrici all'interno delle aree ivi richiamate, perseguendo il raggiungimento dell'obiettivo di 1 punto di ricarica ogni 1.000 abitanti;
8. al fine di incentivare l'utilizzo della mobilità dolce, non solo a fini ricreativi, si suggerisce di prevedere norme e criteri finalizzati alla diffusione sul territorio comunale delle aree attrezzate con stalli di sosta per biciclette, corredate di depositi/infrastrutture per la ricarica elettrica delle stesse, da collocare, sia nei punti di maggior attrattività per i cittadini, sia in aree con la presenza di servizi pubblici, spazi di aggregazione ed aree commerciali ad alta frequentazione;
9. prevedere all'interno delle aree a verde nuovi percorsi ciclo-pedonali fruibili dai cittadini e utilizzabili per attività di running e di walking con servizi/attrezzature che facilitino la relazione sociale all'interno del contesto urbano (es. palestre a cielo aperto, ecc.) e realizzando inoltre stalli di sosta, parcheggi coperti per biciclette, colonnine di ricarica per biciclette elettriche e stazioni di bike-sharing, perseguendo l'iniziativa di diffusione della rete ciclabile Provinciale;
10. si rinnova comunque l'invito a codesta Amministrazione a provvedere, nel più breve tempo possibile, all'aggiornamento del Regolamento Edilizio comunale allineandolo alle disposizioni della DGR n. IX/695 del 24/10/2018 e ai contenuti del Regolamento Edilizio Tipo regionale. In merito alla protezione della popolazione dall'esposizione al gas radon, e si propone l'adozione del seguente testo, il quale rispetto al testo proposto dal tavolo tecnico di ANCI e Regione Lombardia, risulta aggiornato alle nuove disposizioni normative nazionali e regionali di recente entrata in vigore in materia di protezione dalle radiazioni ionizzanti:

“Prescrizioni costruttive per l'adozione di misure di prevenzione del rischio gas radon

1. *Per la progettazione di interventi per la prevenzione e mitigazione dell'esposizione al gas radon atti a contenere le concentrazioni medie annue negli ambienti confinati, nelle more dell'approvazione del “Piano nazionale d'azione per il radon”, va fatto riferimento alle “Linee Guida per la prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor” approvate con decreto dirigenziale della Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia n. 12678 del 21/12/2011 e ss.mm.ii..*
2. *Le misure delle concentrazioni di radon presenti negli edifici sono effettuate nel rispetto della normativa vigente in materia di radioprotezione di cui al D.Lgs. 101/20 e delle norme tecniche di applicazione, ed essere eseguite dai servizi ivi individuati.
I valori dei livelli di concentrazione media annua di radon in aria indoor misurati, dovranno rispettare i valori di riferimento previsti dal D.Lgs. 101/20.*
3. *Tutte le opere di nuova costruzione, nonché gli interventi sul patrimonio edilizio esistente comportanti la demolizione con ricostruzione, la ristrutturazione integrale di edifici, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria ed i cambi d'uso con opere che coinvolgono le strutture di locali a contatto, anche parziale, con il*

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS) DELLA BRIANZA

Sede legale e territoriale: Viale Elvezia 2 – 20900 Monza - C.F. e Partita IVA 09314190969

Sede territoriale di Lecco: C.so C. Alberto 120 - 23900 Lecco

protocollo@pec.ats-brianza.it



DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA

S.S. Salute e Ambiente

DESIO 20832 - VIA NOVARA, 3 TEL. 0362-304872/3

LECCO 23900 – VIA. FILZI, 12-TEL. 0341-281212

salute.ambiente@ats-brianza.it

terreno, qualora i medesimi siano da destinare in qualsiasi modo alla permanenza di persone o a luoghi di lavoro, sono progettati e realizzati con criteri costruttivi tali da conseguire la riduzione dell'esposizione al radon, nonché il rispetto dei livelli di riferimento previsti dalla normativa vigente.

4. *Nei nuovi edifici o per i vespai di nuova realizzazione, va garantita l'uniforme ventilazione del vespaio o del piano cantina, mediante due aperture non richiudibili aventi ciascuna superficie libera di almeno 0,03 m², per ogni 50 m² di superficie di pavimento del vespaio o del piano cantina, o frazione, e posizionate in modo da realizzare l'uniforme circolazione dell'aria. Per superfici maggiori del vespaio, tali aperture devono essere incrementate proporzionalmente, con il medesimo criterio. Per ciascuna cantina dovrà essere realizzata una superficie di ventilazione libera di 0.03 m², all'intradosso del solaio di copertura e comunicante con il corridoio di accesso.*

Altresì, ove tecnicamente realizzabile, deve essere prevista la possibilità di installare sistemi di rimozione del gas radon, qualora si rendessero necessari, successivamente alla realizzazione dei lavori.

La tipologia e la complessità delle soluzioni da adottare tiene conto delle informazioni al momento disponibili sulla probabilità di avere elevate concentrazioni di radon indoor nel territorio considerato, pubblicate sul sito web di ARPA Lombardia.

5. *La conformità del progetto e degli interventi realizzati conformemente alle regole tecniche e ai criteri di realizzazione delle misure per prevenire l'ingresso del radon negli edifici, previste dal "Piano nazionale d'azione per il radon", e nelle more dell'approvazione, alle "Linee Guida per la prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor" approvate con decreto dirigenziale della Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia n. 12678 del 21/12/2011 e ss.mm.ii., è asseverata dal progettista, in fase di presentazione del progetto, e dal direttore dei lavori, all'atto di presentazione della S.C.A. per l'agibilità.*
6. *Per gli interventi rientranti nel campo di applicazione delle L.R. 7/2017 e della LR 18/2019, si rimanda agli adempimenti ivi previsti."*

Nel rimanere a disposizione ove si rendessero necessari ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Il Responsabile della S.S.
Salute e Ambiente
(Raffaele Manna)